



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 23 dicembre 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 3 capoverso 2 terzo periodo dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 alle ore 00.00².

23 dicembre 2020

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Karin Keller-Sutter

¹ RS **818.101.24**

² Pubblicazione urgente del 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen, tranne

- Andorra
- Australia
- Bulgaria
- Cipro
- Corea (Sud)
- Croazia
- Giappone
- Irlanda
- Monaco
- Nuova Zelanda
- Romania
- Ruanda
- San Marino
- Santa Sede
- Singapore
- Thailandia